

COMPORTAMENTI RILEVANTI IDONEI AD ESSERE OGGETTO DI SEGNALAZIONE DA PARTE DEL WHISTLEBLOWER AI SENSI DEL D.LGS 10.3.2023 N. 24

LA NORMA



Il Decreto legislativo 10 marzo 2023 n. 24 ha recepito la Direttiva UE 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione. Le società del gruppo api si sono conformate a tale normativa ed hanno adottato un applicativo attraverso il quale puoi effettuare segnalazioni protette anche in forma anonima.

COSA PUOI SEGNALARE



Ai sensi del D. Lgs 10 marzo 2023 n. 24 possono essere oggetto di segnalazione tutte le informazioni riguardanti violazioni di disposizioni normative nazionali o del diritto dell'Unione Europea, che ledono l'interesse pubblico o l'integrità delle amministrazioni pubbliche o di enti del settore privato.

Le segnalazioni possono avere ad oggetto sia violazioni già commesse, che violazioni non ancora avvenute ma che il segnalante ritenga ragionevolmente possano verificarsi, in presenza di elementi concreti, nonché informazioni relative a condotte volte ad occultare violazioni commesse.

In particolare, ai sensi dell'art. 2 del Decreto legislativo 10.3.2023 n. 24 possono essere oggetto di segnalazione all'Organismo di Vigilanza – cui è attribuita la ricezione e la gestione delle segnalazioni – tutti i *“comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato”* consistenti in

- 1) condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 8.6.2001 n. 231 o che violano i Modelli di organizzazione, gestione e controllo e/o il Codice Etico adottati dalle società del gruppo;
- 2) condotte illecite costituenti un reato che comprometta o sia idoneo a ledere l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o di una

delle società del gruppo, anche se non integranti uno dei “reati presupposto” previsti dal D. Lgs. n. 231/2001;

- 3) illeciti amministrativi, civili e contabili che compromettano o siano idonei a ledere l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica od una delle società del gruppo,
- 4) illeciti che costituiscono violazione del diritto dell’Unione Europea ovvero di disposizioni nazionali che ne costituiscono attuazione relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- 5) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione Europea o che costituiscono violazione delle norme dell’Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato ovvero delle norme in materia di imposta sulle società o che siano diretti ad ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l’oggetto o la finalità della normativa in materia di imposta sulle società ed ogni altro atto che vanifica l’oggetto o la finalità del diritto dell’Unione europea e delle disposizioni nazionali che ne costituiscono attuazione nei settori sopra ricordati.

Per facilitare la comprensione, si riporta – a titolo esemplificativo e non esaustivo – una breve descrizione di illeciti che potrebbero essere oggetto di segnalazione.

1. Illeciti penali



La segnalazione può riguardare qualsiasi comportamento (attivo o omissivo) che integri un reato e sia idoneo a ledere l’interesse pubblico e l’integrità dell’amministrazione o di una delle Società del gruppo.

Può essere segnalata sia la commissione di uno dei c.d. “reati presupposto” previsti dal D. Lgs. 231/2001 (per cui si rinvia all’elenco allegato), che qualsiasi altro reato che – pur non rientrando nell’elenco del D. Lgs. 231/2001 – si ritenga idoneo a compromettere l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o di una società del gruppo.

Ad esempio, potrà essere oggetto di segnalazione ai sensi del D. Lgs 24/2023 la ritenuta commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione non compresi nell'elenco del D. Lgs. 231/2001 come i delitti di turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.), turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.) o astensione dagli incanti (art. 354 c.p.).

Oppure la ritenuta commissione di delitti contro l'amministrazione della giustizia come le false informazioni al pubblico ministero (art. 371-bis c.p.), la falsa testimonianza (art. 372 c.p.), la frode processuale (art. 374 c.p.), la violazione di sigilli (art. 349 c.p.).

O, ancora, delitti contro l'incolumità pubblica, come il delitto di incendio (art. 423 c.p.) di disastro in forma dolosa (art. 434 c.p.) o colposa (art. 449 c.p.-) o di rimozione o omissione di cautele contro infortuni sul lavoro o disastri (art. 437 c.p.).

Tutte ipotesi che – sebbene non comprese nel novero dei reati presupposto rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 – potrebbero compromettere l'interesse pubblico o l'integrità delle Società del gruppo.

2. Illeciti civili, amministrativi e contabili.



Possono essere segnalati anche illeciti civili, amministrativi e contabili che si ritengano compromettere l'interesse pubblico, ovvero l'integrità dell'amministrazione pubblica o delle Società del gruppo.

Ad esempio, per quanto riguarda gli illeciti amministrativi, potrebbero essere oggetto di segnalazione violazioni ambientali (quali, violazioni di disposizioni o prescrizioni delle autorizzazioni) non costituenti reato.

Oppure violazioni riguardanti le disposizioni in materia di accisa non costituenti reato (ad es. mere irregolarità nell'esercizio di impianti di lavorazione o deposito di prodotti), o violazioni di disposizioni riguardanti prodotti energetici e carburanti (come la mancata trasmissione di informazioni statistiche relative a prodotti energetici e biocarburanti), o ancora violazioni delle norme in tema di antitrust.

Analogamente, per quanto riguarda gli illeciti civili e contabili potrebbero essere oggetto di segnalazioni pratiche commerciali scorrette o atti di concorrenza sleale

o violazioni delle norme poste a tutela dei diritti di proprietà industriale e intellettuale, che non costituiscano reato.

3. Violazioni del diritto Unione Europea



Possono essere, inoltre, oggetto di segnalazione violazioni del diritto dell'Unione Europea (e delle disposizioni nazionali che ne costituiscono attuazione) riguardanti una serie di aree o che compromettono gli interessi finanziari dell'Unione Europea.

Per una descrizione dettagliata delle materie ricomprese nell'orbita delle potenziali segnalazioni si rinvia all'art. 2 del D. Lgs. 24/2023 ed al relativo Allegato 1 al Decreto.

In sintesi, può dirsi che possono essere oggetto di segnalazione le violazioni o gli illeciti riferiti ai seguenti settori: contratti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori e tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.

Possono essere altresì oggetto di segnalazione condotte che costituiscano violazione delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti le imposte sulle società.

In linea di massima, occorre peraltro evidenziare che le Direttive europee e il diritto dell'Unione è stato attuato e recepito in Italia con specifici provvedimenti legislativi (ad esempio, le direttive in materia di protezione ambientale sono state attuate con il D. Lgs. 152/2006, le norme le direttive in materia di radioprotezione e sicurezza nucleare sono state attuate con il D. Lgs. 101/2020; le norme e le direttive riguardante la sicurezza generale dei prodotti e la protezione dei consumatori sono state attuate con il D. Lgs. 206/2005, cd. Codice del consumo, le norme in materia di pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno sono state attuate con il D. Lgs. 146/2007, ecc.).

Ordinariamente, quindi, la violazione del diritto dell'Unione Europea finirà con il coincidere con la violazione di norme e disposizioni nazionali e potrà essere segnalata come tale, sempreché idonea a ledere l'interesse pubblico o a compromettere l'integrità delle Società del gruppo.

COSA NON SERVE SEGNALARE



Non sono, invece, oggetto di segnalazione le informazioni di dominio pubblico, le informazioni fondate su indiscrezioni o voci di corridoio, nonché contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante, che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate.